



# Ordinanza sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità)

del 13 maggio 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui PF e l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche universitarie,

*ordina:*

## Art. 1                   Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dell'esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).

<sup>2</sup> L'esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 si svolge parzialmente in deroga alle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sull'esame svizzero di maturità e alle direttive del marzo 2011<sup>4</sup> della Commissione svizzera di maturità per l'esame svizzero di maturità.

<sup>3</sup> Le deroghe intendono garantire che nella sessione estiva 2020 l'esame svizzero di maturità:

- a. possa svolgersi nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
- b. permetta di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari secondo l'articolo 8 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità.

RS 413.17

1 RS 414.110

2 RS 811.11

3 RS 413.12

4 [www.sefri.admin.ch](http://www.sefri.admin.ch) > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero di maturità

**Art. 2** Deroghe alle disposizioni del diritto vigente

- <sup>1</sup> In deroga all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sull'esame svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell'opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d'esame della maturità bilingue.
- <sup>2</sup> In deroga all'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, nell'opzione complementare l'esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L'esame scritto dell'opzione complementare dura 30 minuti.
- <sup>3</sup> In deroga all'articolo 20 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente.
- <sup>4</sup> In deroga all'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo le note sono ratificate soltanto dal presidente della sessione.

**Art. 3** Mancato superamento dell'esame

- <sup>1</sup> I candidati che, dopo aver sostenuto l'esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2020, non hanno superato l'esame possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione l'annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame.
- <sup>2</sup> In caso di annullamento né il sostenimento dell'esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d'esame.

**Art. 4** Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 2020 alle ore 00.00<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Si applica fino al 13 settembre 2020.

13 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> RS 413.12

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente del 13 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).